



COMUNE DI VIAREGGIO

Provincia di Lucca

Settore 6 - Attività Produttive e Beni Demaniali e Patrimoniali

Demanio Marittimo

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 93 DEL 07/05/2026

OGGETTO: DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DELLA STAGIONE TURISTICA ESTIVA E DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DELLA STAGIONE INVERNALE LUNGO TUTTO IL LITORALE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI VIAREGGIO.

IL DIRIGENTE

RITENUTO necessario disciplinare l'utilizzo e l'esercizio delle attività turistico-ricreative e gli aspetti gestionali del pubblico demanio marittimo limitatamente agli ambiti di competenza territoriali di questo Comune durante il periodo dell'anno in cui vi è svolgimento delle attività della stagione turistica estiva;

RITENUTO, altresì, necessario disciplinare l'utilizzo e l'esercizio delle attività turistico-ricreative e gli aspetti gestionali del pubblico demanio marittimo limitatamente agli ambiti di competenza territoriali di questo Comune durante il periodo dell'anno in cui vi è svolgimento delle attività della stagione invernale;

VISTI gli articoli. 28, 30, 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327;

VISTI gli articoli 27, 28 e 59 del Regolamento per l'Esecuzione del Codice della Navigazione (Navigazione marittima) approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328;

VISTA la Legge 5 Febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e ai diritti delle persone disabili";

VISTA la Legge 4 dicembre 1993 n. 494 conversione in legge con modificazioni del D.L. del 05 ottobre 1993 n. 400, "recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime";

VISTO il D.P.C.M. del 21/12/1995;

VISTA la legge n. 296 del 27/12/2006 (Finanziaria anno 2007);

VISTO l'art 1, Capo I, della Legge 15/03/1997 n. 59 e s.m.i. "Delega al Governo per il conferimento

di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;

VISTO il D. Lgs. 31/03/1998 n. 112 con cui è stato operato il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni e agli altri Enti Locali, in attuazione del capo I della Legge 15/03/1997 n. 59 e che con l’art. 105, lettera I, del citato decreto sono state conferite alle Regioni le funzioni relative al rilascio delle concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale;

CONSIDERATO che in attuazione dell’art. 4 della Legge 15/03/1997 n. 59, la Regione Toscana, con la Legge 10/12/1998 n. 88 avente ad oggetto “Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche viabilità e trasporti conferite alla Regione dal D. Lgs. n. 112/1998”, ha attribuito ai Comuni le funzioni e compiti amministrativi concernenti le concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale ed, particolare, all’art. 27, comma 3, ha dettato le direttive generali per l’esercizio delle funzioni;

CONSIDERATO che tra le funzioni esercitate direttamente dai Comuni vi sono anche quelle inerenti la disciplina dell’uso e delle destinazioni delle aree demaniali marittime comprese negli ambiti di propria competenza in particolare, ai sensi dell’art. 1 del D. Lgs. n. 112/1998, il conferimento di funzioni amministrative comprende anche le funzioni di organizzazione e le attività connesse e strumentali all’esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 89 del 10/03/2006 in base alla quale le aree demaniali marittime indicate come portuali ai punti 01 e 02 dell’elenco allegato al D.P.C.M. del 21/12/1995 sono trasferite alla competenza gestionale del Comune di Viareggio;

CONSIDERATO che con verbale di consegna in data 21 marzo 2009 la Capitaneria di Porto di Viareggio ha trasferito al Comune di Viareggio le funzioni gestorie relative alle residuali aree demaniali indicate ai punti 3 e 4 dell’elenco ex art. 59 del D.P.R. n. 616/1977, allegato al D.P.C.M. n. 21/12/1995;

RICHIAMATA la Circolare n. 120 del 24/05/2001 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con la quale sono state fornite indicazioni per la gestione del demanio marittimo, ferma restando l’autonoma competenza gestionale del Comune;

VISTE la circolare n. 90 del 27/07/1999, la circolare 99 del 15/05/2000 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione in materia di occupazioni di area demaniale di breve durata;

VISTE le circolari nn. 10, 12, e 22 - serie 1 - titolo: Demanio Marittimo, datate, rispettivamente in data 07 maggio 1994, 20 maggio 1994 e 10 aprile 1995 in materia di disciplina ed uso delle spiagge e zone di mare destinate alla balneazione, emanate dall’allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione Generale del Demanio Marittimo e dei Porti;

VISTA e richiamata la Legge 24/11/1981 n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la delibera di Giunta della Regione Toscana n. 136 del 02/03/2009 con cui è stato stabilito il periodo minimo di apertura delle strutture balneari;

VISTA la Legge Regione Toscana n. 59 del 26/10/2009 e successivi Regolamenti di attuazione (norme per la tutela degli animali);

VISTO il Regolamento Comunale per la tutela degli animali approvato con delibera C.C. n. 17 del 13/04/2022;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 25/05/2011, con la quale l'Amministrazione Comunale ha ampliato la stagione balneare fissandone il periodo dal giorno 15 aprile al giorno 15 ottobre di ogni anno;

VISTA la L. n. 217 del 15/12/2011;

VISTA la Legge Regionale Toscana n. 61 del 31 dicembre 2024, "Testo Unico del Turismo, e il relativo regolamento di attuazione n. 47/R del 11 agosto 2025;

VISTA la Legge Regionale Toscana n. 62 del 23/11/2018, "Codice del commercio";

VISTO il Regolamento Regionale n. 41/R del 29/07/2009 di attuazione dell'articolo 37, comma 2, lettera g) e comma 3 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) in materia di barriere architettoniche;

VISTO il D. Lgs. n. 116 del 30/05/2008 concernente la qualità delle acque;

VISTA l'ordinanza del Ministero della Salute del 6 agosto 2013 concernente la tutela dell'incolumità pubblica dell'aggressione dei cani e successive proroghe;

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modifiche;

VISTA la precedente ordinanza n. 2 del 17/01/2019 avente ad oggetto la disciplina delle attività balneari di competenza comunale;

VISTA la precedente ordinanza n. 5 del 22/09/2020, redatta al fine di regolare l'esercizio delle attività incidenti sul demanio marittimo ricadente nell'ambito del territorio comunale, per il periodo dell'anno non soggetto alla disciplina relativa all'utilizzazione degli arenili e dei prospicienti specchi acquei;

VISTO l'art.6 del Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 18 luglio 2025, n.105 "Disposizioni urgenti in materia di ordinamento portuale e demanio marittimo";

VISTA la vigente ordinanza della Capitaneria di Porto di Viareggio sulla sicurezza in mare e della balneazione;

CONSIDERATO che le norme specifiche per la disciplina dell'esercizio delle attività balneari per gli aspetti connessi all'allestimento dei servizi di salvataggio e di primo soccorso, alla sicurezza per la balneazione dei frequentatori delle spiagge, alla regolamentazione dell'uso degli specchi acquei lungo il litorale del Comune di Viareggio sono emanate dalla Capitaneria di Porto del Comune di Viareggio;

RITENUTO necessario aggiornare, per quanto di competenza di questa Amministrazione Comunale, la precedente ordinanza n. 2 del 17/01/2019 avente ad oggetto la disciplina delle attività balneari di competenza comunale e la precedente n. 5 del 22/09/2020, avente ad oggetto la disciplina delle attività incidenti sul demanio marittimo ricadente nell'ambito del territorio comunale, per il periodo dell'anno non soggetto alla disciplina relativa all'utilizzazione degli arenili e dei prospicienti specchi acquei;

VISTO il Piano Attuativo degli Arenili del Comune di Viareggio approvato con Delibera di C.C. n.14 del 01/03/2023;

VISTO il vigente Regolamento dell'Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente n° 98/2008, ed in particolare gli articoli 34 e 35;

VISTO il vigente Piano di Gestione Tenuta Borbone e Macchia Lucchese approvato con Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli con Delibera n° 53/2009, ed in particolare, l'articolo 23.2, ove sono elencati i percorsi destinati ai cavalli nel bosco, riportati anche nella tavola 1 allegata al Piano di Gestione ed indicati con la lettera "C", ed l'articolo 24.3 che elenca i percorsi fruibili solo per uso pedonale e ciclabile, relativamente alla cd "spiaggia libera", corrispondente alla Riserva Naturale della Lecciona;

VISTO il parere dell'Ente Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli del 19/12/2023

(prot. gen. n. 113928) in merito alle attività balneari estive e invernali su litorale Macchia Lucchese;
VISTO il decreto sindacale n° 18 del 04/05/2026 di attribuzione al sottoscritto dell'incarico di Dirigente del Settore 6 Attività produttive – Beni demaniali e Patrimoniali;

DISPONE

*** * ***

- PARTE PRIMA - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ SUL DEMANIO MARITTIMO DURANTE LA STAGIONE TURISTICA ESTIVA

Art. 1 – Durata della stagione turistica estiva

La durata della stagione turistica estiva è compresa tra il 15 aprile ed il 15 ottobre di ogni anno.

Art. 2 – Periodo minimo di apertura

Il periodo minimo di apertura degli stabilimenti balneari è fissato dal 15 giugno al 15 settembre di ogni anno.

Art. 3 – Obblighi di attivazione e mantenimento del servizio di salvamento

I servizi di salvamento devono essere attivati e mantenuti conformemente alle prescrizioni stabilite dalla Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Viareggio.

Negli arenili liberi in cui non viene garantito il servizio di salvamento, il Comune, predispone adeguata segnaletica plurilingue, da posizionare in luoghi ben visibili con indicazione della mancanza sia del servizio di salvamento, che della segnalazione delle acque interdette alla navigazione ed il limite delle acque sicure, fermo restando quanto stabilito dalla Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Viareggio.

Art. 4 – Torretta di salvamento

E' consentita, previo ottenimento di tutte le autorizzazioni/nulla osta previsti dalla normativa vigente e previa comunicazione all'Ufficio Demanio Marittimo, l'installazione della torretta di salvamento, se prevista dalla Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Viareggio – per l'assolvimento degli obblighi di salvamento.

Art. 5 – Divieti di ordine generale

Nel periodo indicato al precedente art. 1, salvo quanto previsto da altre norme di legge o di regolamento, sulle spiagge libere del Comune di Viareggio e, per quanto applicabili, nelle zone assentite in concessione è vietato:

- a) alare e varare unità nautiche di qualsiasi genere, ad eccezione dei natanti da diporto trainati a braccia. Per tali unità, sempre nel rispetto dell'ordinanza sulla sicurezza della balneazione emanata dalla competente Capitaneria di Porto, possono essere utilizzati, per il tempo strettamente necessario, le spiagge libere, ovvero altri tratti di arenile eventualmente messi a disposizione dai concessionari;
- b) lasciare unità galleggianti in sosta di lunghezza superiore a metri 5,00 e in numero superiore a 2 unità, ad eccezione di quelle destinate alle operazioni di assistenza e salvataggio;
- c) lasciare, dopo il tramonto, sulle spiagge libere, ombrelloni, sedie a sdraio, tende o altre attrezzature comunque denominate;

- d) occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, ed altre attrezzature comunque denominate e di qualsiasi altro genere, nonché con mezzi nautici e con i mezzi di cui alla sopra citata lettera b) – ad eccezione dei mezzi di soccorso, di assistenza e salvataggio – la fascia di metri 5,00 dalla battigia destinata esclusivamente al libero transito, con divieto di permanenza, esclusi i mezzi nautici di soccorso. Detto divieto vale sia per le spiagge libere che per le spiagge in concessione;
- e) campeggiare con tende, campers, roulotte ed altre attrezzature o installazioni impiegate a tal fine nonché pernottare, bivaccare o effettuare insediamenti occasionali;
- f) accedere, transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo o mezzo mobile, compresi biciclette e monopattini, ad eccezione dei mezzi di soccorso, mezzi di servizio delle forze dell'ordine, mezzi di servizio di pubbliche amministrazioni, mezzi del servizio pubblico per la pulizia e la raccolta di rifiuti urbani e per la sistemazione delle spiagge, nonché i veicoli/mezzi mobili all'uopo autorizzati, e di quelli utilizzati dai portatori di handicap, atti a consentire autonomia negli spostamenti;
- g) praticare qualsiasi gioco (es. il gioco del pallone, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, giochi per bambini, ecc..) se può derivarne danno o molestia alle persone, turbativa alla quiete pubblica, nonché nocimento all'igiene dei luoghi. In aree concessionate, detti giochi possono essere praticati nelle zone appositamente attrezzate dai concessionari. Dell'allestimento di tali zone gioco deve essere data comunicazione scritta all'Ufficio Demanio Marittimo. Sulla marina di ponente la fascia di cui sopra è quella adibita ai "servizi di spiaggia", così come prevede il Piano Attuativo degli Arenili, Disciplina di Piano, art. 8.3;
- h) tenere il volume degli apparecchi di diffusione sonora ad un livello tale da costituire disturbo per la quiete pubblica; detto divieto si estende anche alle discoteche esistenti sul demanio marittimo;
- i) sradicare, tagliare o danneggiare in qualsiasi modo piante, arbusti e radici;
- j) calpestare le aree di duna comunque delimitate da paletti in legno o funi di marineria o da recinzioni o da delimitazioni di altro tipo o non delimitate;
- k) manomettere recinzioni o altre delimitazioni, anche costituite da paletti in legno e funi di marineria nonché la segnaletica posta anche a salvaguardia delle dune litoranee;
- l) esercitare sugli arenili attività di qualsiasi genere (es. attività promozionali/pubblicitarie, attività fotografica/cinematografica, attività di addestramento cani, scuole di nuoto, di vela, di windsurf, di sci nautico, ecc..) senza le prescritte autorizzazioni;
- m) depositare materiale di qualsiasi tipo nonché abbandonare rifiuti di qualunque genere;
- n) accendere fuochi o falò, bracieri o fare uso di fornelli a fiamma libera per qualsiasi scopo;
- o) effettuare spettacoli pirotecnici senza le preventive autorizzazioni delle amministrazioni competenti;
- p) distendere, pulire, tinggiare o abbandonare materiale da pesca o per altre attività di qualunque genere;
- q) effettuare la pubblicità massiva mediante la distribuzione e/o il lancio, anche a mezzo di manifestini od altro materiale. E' consentita la mera distribuzione di materiale informativo in occasione di eventi specifici, previa autorizzazione dell'Ufficio Demanio Marittimo, organizzati presso singoli compendi balneari.

Art. 6 – Accesso alle spiagge da parte dei cani

L'accesso alle spiagge libere da parte dei cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito ai sensi dell'art. 19 della legge Regione Toscana n. 59 del 20/10/2009.

E' data facoltà ai concessionari degli stabilimenti balneari, ai sensi della L.R. n. 59 del 20/10/2009, di vietare l'accesso ai cani, previa comunicazione all'Ufficio Demanio Marittimo ed apposizione di idonea cartellonistica recante gli estremi della citata comunicazione.

Come disciplinato dall'ordinanza del Ministero della Salute del 6 agosto 2013 e successive proroghe, il proprietario di un cane e chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà, è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall'animale stesso. Ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane devono adottare le seguenti misure:

- a) utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a metri 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle spiagge;
- b) portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti;
- c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
- d) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato.

La balneazione dei cani è consentita previa osservanza di tutte le misure sopra indicate dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 19.00 alle ore 21.00.

È fatto obbligo a chiunque conduca il cane sugli arenili raccoglierne le feci e avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse.

Art. 7 – Accesso alle spiagge da parte dei cavalli

È vietato l'accesso ed il transito dei cavalli sul tratto di spiaggia compreso tra la Fossa dell'Abate e il Lungomolo del Greco e sulla spiaggia prospiciente gli stabilimenti balneari in area Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli.

Sulla spiaggia libera della "Lecciona" l'accesso e il transito dei cavalli possono avvenire solamente dai percorsi indicati contrassegnati dalla lettera "C" nella carta allegata al Piano di gestione vigente dell'Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli. Le cavalcature, anche a briglia, devono utilizzare solo gli appositi percorsi segnalati; sono comunque vietate le andature veloci, e tutte quelle che possano rimuovere lo strato superficiale di piste e sentieri, nonché il cavalcare sugli arenili, esclusa la battigia del mare nel rispetto dei provvedimenti delle Autorità competenti.

È altresì possibile accedere alla battigia dall'esterno del Parco a nord.

In ogni caso è necessario il nulla osta dell'Ente Parco e l'autorizzazione dell'Ufficio Demanio Marittimo disciplinante le modalità e gli orari dell'accesso.

In ogni caso le cavalcature sono consentite dalle ore 5.00 alle ore 8.30 e dalle ore 19.00 alle 21.00, nel rispetto delle condizioni di igiene, pulizia e senza che sia modificato lo stato dei luoghi.

Inoltre, in ogni caso, il transito dovrà mantenersi entro la fascia dei cinque metri dalla battigia e sarà obbligo dei proprietari dei cavalli rispettare le norme del Piano del Parco e del Piano di Gestione Tenuta Borbone e Macchia Lucchese.

Art. 8 – Disciplina generale delle aree in concessione per strutture balneari

Le strutture balneari sono aperte al pubblico almeno dalle ore 8.00 alle ore 20.00, con possibilità di protrarre l'apertura dei servizi accessori entro i limiti orari consentiti dall'Amministrazione Comunale. Al di fuori dei suddetti limiti orari non è consentito l'accesso alle strutture balneari.

I concessionari di strutture balneari, nelle ore di apertura delle medesime, devono:

- a) assicurare a tutti coloro che intendano raggiungere tratti di spiaggia libera, la battigia o comunque il mare, il libero transito attraverso l'area in concessione;
- b) attivare un efficiente servizio di soccorso e salvataggio, con le modalità indicate dalla Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Viareggio;

- c) curare la perfetta manutenzione delle aree in concessione e dello specchio acqueo antistante. I materiali di risulta dovranno essere sistemati in appositi contenitori chiusi, in attesa dell'asporto da parte degli operatori comunali e dello smaltimento secondo la normativa vigente. Si precisa che nel materiale di risulta non è compreso il cosiddetto "lavarone", il cui smaltimento deve avvenire secondo la normativa vigente. I concessionari degli stabilimenti adiacenti ai passi a mare devono provvedere alla pulizia degli stessi ciascuno per metà;
- d) installare sull'arenile un numero di ombrelloni tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti. In particolare, devono essere adottati i seguenti criteri:
- gli ombrelloni e le relative attrezzature balneari mobili devono disporre di una superficie minima di 8 mq esclusa la fascia di metri 5 dalla battigia;
 - una distanza minima di 3 mt. da ombrellone a ombrellone, misurata dal punto di infissione dello stesso;
- e) installare sull'arenile un numero di tende tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti. In particolare, devono essere adottati i seguenti criteri:
- le tende e le relative attrezzature balneari mobili devono disporre di una superficie minima di 12 mq esclusa la fascia di metri 5 dalla battigia;
 - le tende devono essere distanziate ad interasse una dall'altra di cm 60 tra i pali;
 - nelle concessioni demaniali non potranno essere posizionate passerelle pedonali per l'accesso alla spiaggia sul limite della concessione demaniale marittima a meno che anche il concessionario confinante non decida di collocare la predetta struttura sul proprio lato del limite. Eventuali deroghe al sopracitato divieto potranno essere valutate previo accordo con il concessionario confinante;
- f) installare un pennone;
- g) installare un impianto di irrigazione per stabilizzare la sabbia e per il lavaggio delle attrezzature;
- h) installare, utilizzando supporti amovibili, di rete a maglia sciolta che impediscano le fuoriuscite del pallone dai campi di calcetto e/o pallavolo posti sul lato monti dello stabilimento balneare;
- i) non apporre divisioni di qualsiasi tipo (ad esempio: paletti, reti e bidoni per la raccolta dei rifiuti) tra gli stabilimenti balneari nella parte di arenile destinata al posizionamento delle attrezzature per il soggiorno all'ombra. Si precisa che per la marina di ponente valgono anche le prescrizioni di cui al Piano Attuativo degli Arenili del Comune di Viareggio approvato con Delibera di C.C. n.14 del 01/03/2023. Le recinzioni lungo i fronti principali e prospicienti la viabilità pubblica, non potranno superare l'altezza di mt. 1,50;
- j) conformemente al disposto dell'art. 55 del regolamento regionale n° 47/R del 07/08/2018 lo stabilimento balneare può consentire l'accesso di animali di affezione al seguito della clientela nel rispetto delle norme igienico sanitarie e previa raccolta delle deiezioni. Gli animali devono in ogni caso essere custoditi dai proprietari in modo da non arrecare molestie e danni alle persone e/o cose.

Art. 9 – Disciplina particolare delle aree in concessione per stabilimenti balneari

Oltre quanto previsto nel precedente articolo, gli stabilimenti balneari, al fine dell'apertura al pubblico, devono rispettare la normativa vigente in materia sanitaria, di commercio e di intrattenimenti musicali nei pubblici esercizi, ferma restando la necessaria autorizzazione/nulla osta ai fini demaniali marittimi.

Gli stabilimenti balneari devono, inoltre, rispettare i requisiti minimi previsti dall'art. 52 del regolamento regionale n. 47/R del 07/08/2018.

Gli stabilimenti balneari devono essere dotati di estintori da incendio portatili, omologati ai sensi del

D.M. 20.12.1982 (suppl. ord. G.U. n. 19 del 20.01.1983) successive modificazioni e/o integrazioni. I suddetti estintori devono essere ubicati in posizione segnalata, in conformità alle disposizioni vigenti ed essere facilmente e sicuramente raggiungibili.

Deve essere garantita la presenza di un estintore ogni 45 cabine, con un minimo di almeno 3 estintori. Fatto salvo quanto sopra indicato, ciascuna “area a rischio specifico di incendio” (es. cabine elettriche, impianti di produzione calore, cucine ristoranti, ecc..) deve essere dotata almeno di un estintore portatile omologato, contenente un tipo di agente estinguente compatibile con le sostanze ed i materiali infiammabili nonché con la natura dei rischi presenti. La presenza dell’impianto idrico antincendio non dispensa dall’obbligo di installare gli estintori nelle zone a “rischio specifico di incendio” e di tenerne almeno uno a portata di mano.

I servizi igienici devono essere collegati alla rete fognaria comunale ovvero essere dotati di sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente Autorità Sanitaria.

E’ vietato l’uso di sapone e shampoo, qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico.

I servizi igienici per i soggetti diversamente abili ed il relativo spogliatoio/cabina, ai sensi della legislazione vigente, devono essere dotati di apposita segnaletica arancione riportante il previsto simbolo internazionale ben visibile, al fine di consentire la loro immediata identificazione.

È vietata l’occupazione delle cabine per il pernottamento e per altre attività che non siano attinenti alla balneazione.

I concessionari devono controllare le installazioni prima della chiusura serale, per accertare l’assenza di persone.

Art. 10 – Disciplina del commercio itinerante sulle aree demaniali marittime

La disciplina relativa al settore commercio è contenuta nella L.R. Toscana n. 62 del 28/11/2018 e relativo regolamento di attuazione.

L’esercizio del commercio ambulante nelle aree demaniali marittime è soggetto a nulla osta da parte dell’Ufficio Demanio Marittimo previa presentazione di idonea istanza da inoltrare al suddetto ufficio, a pena di inammissibilità, entro il 30/04 di ogni anno.

L’esercizio del commercio ambulante è vietato, in base al vigente regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche, nell’area demaniale compresa tra la Fossa dell’Abate ed il canale Burlamacca, nelle aree dunali ricadenti nell’area dell’Ente Parco Regionale Migliarino san Rossore Massaciuccoli.

L’esercizio del commercio in forma itinerante nelle aree demaniali marittime può avvenire:

- a piedi e/o con carretti di piccole dimensioni senza l’ausilio di mezzi meccanici;
- senza ausili musicali o di amplificazione e senza recare comunque disturbo alla quiete pubblica;
- nel rispetto delle norme nazionali e regionali che tutelano la salute pubblica.

Art. 11 – Corridoi di lancio

Nel rispetto delle prescrizioni impartite dalla Capitaneria di Porto di Viareggio, potranno essere realizzati, previa autorizzazione/concessione, corridoi di lancio.

All’interno dei corridoi è vietata la balneazione e l’ormeggio di qualsiasi unità nautica.

Nei tratti di spiaggia retrostanti è possibile, previa autorizzazione/concessione, far permanere un esiguo numero di unità nautiche. Nel caso, invece, di arenili appositamente destinati allo stazionamento, alaggio e varo di unità nautiche, è ivi vietata ogni attività elioterapica. L’utilizzazione degli stessi è subordinata al rispetto delle disposizioni impartite dalla Capitaneria di Porto di

Viareggio.

L'autorizzazione alla realizzazione del corridoio non implica nessun riconoscimento all'uso esclusivo, da parte del soggetto autorizzato, del corridoio, rimanendo viceversa il corridoio stesso destinato all'uso pubblico.

*** * ***

- PARTE SECONDA - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ SUL DEMANIO MARITTIMO DURANTE LA STAGIONE INVERNALE

Art. 1 – Durata della stagione invernale

La durata della stagione invernale è compresa tra il 16 ottobre ed il 14 aprile di ogni anno.

Art. 2 – Aperture per cure elioterapiche

Nel periodo di cui all'art.1, è consentita l'apertura dello stabilimento balneare per cure elioterapiche/talassoterapiche.

Nel caso in cui il concessionario si avvalga della facoltà di apertura per cure elioterapiche/talassoterapiche è obbligato a garantire l'apertura del locale "direzione" per fornire all'utenza interessata la posa di attrezzatura balneare mobile e del locale "servizi igienici".

L'esercizio delle attività accessorie, e nello specifico l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, è facoltativo e, comunque, deve essere svolta nel rispetto dei requisiti e delle prescrizioni ed autorizzazioni in materia igienico sanitaria e delle altre normative vigenti.

Le aperture disciplinate dal presente articolo sono soggette a preventiva comunicazione all'Ufficio Demanio Marittimo con mezzo che ne accerti la ricezione, indicante periodo/giorni di apertura e relativa fascia oraria.

L'orario minimo giornaliero per la fruizione delle cure elioterapiche presso gli stabilimenti balneari è fissato dalle 10.00 alle 16.00.

Restano ferme le prescrizioni delle vigenti ordinanze della Capitaneria di Porto.

Art. 3 – Divieti di ordine generale

Nel periodo indicato al precedente art. 1, salvo quanto previsto da altre norme di legge o di regolamento, sulle spiagge del Comune di Viareggio è vietato:

- a) lasciare manufatti/strutture di qualsiasi genere e/o attrezzature balneari e/o altre attrezzature comunque denominate e di qualunque altro genere;
- b) depositare materiale di qualsiasi tipo nonché abbandonare rifiuti di qualunque genere;
- c) ingombrare la fascia di arenile pari a 5 metri dalla battigia al fine di garantire il libero transito nonché le operazioni di soccorso;
- d) lasciare unità in sosta, ivi compresi natanti e scafi di qualsiasi genere;
- e) sporcare e scaricare con qualsiasi mezzo rifiuti di ogni genere e quantità;
- f) accedere, transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo o mezzo mobile, compresi biciclette e monopattini, ad eccezione dei mezzi di soccorso, mezzi di servizio delle forze dell'ordine, mezzi di servizio di pubbliche amministrazioni, mezzi del servizio pubblico per la pulizia e la raccolta di rifiuti urbani e per la sistemazione delle spiagge, nonché i veicoli/mezzi mobili all'uopo autorizzati, e di quelli utilizzati dai portatori di handicap, atti a consentire autonomia negli spostamenti;
- g) campeggiare con tende, campers, roulotte ed altre attrezzature o installazioni impiegate a tal

fine nonché pernottare, bivaccare o effettuare insediamenti occasionali;

h) esercitare sugli arenili attività di qualsiasi genere (es. attività promozionali/pubblicitarie, attività fotografica/cinematografica, attività di addestramento cani, scuole di nuoto, di vela, di windsurf, di sci nautico, ecc.) senza le prescritte autorizzazioni;

i) organizzare manifestazioni o gare, senza la prescritta autorizzazione dell'autorità demaniale competente;

j) accendere fuochi o falò, bracieri o fare uso di fornelli a fiamma libera per qualsiasi scopo;

k) sradicare, tagliare o danneggiare in qualsiasi modo piante, arbusti e radici;

l) calpestare le aree di duna comunque delimitate da paletti in legno o funi di marineria o da recinzioni o da delimitazioni di altro tipo o non delimitate;

m) manomettere recinzioni o altre delimitazioni, anche costituite da paletti in legno e funi di marineria nonché la segnaletica posta anche a salvaguardia delle dune litoranee;

n) effettuare spettacoli pirotecnici senza le preventive autorizzazioni delle amministrazioni competenti;

o) tenere il volume degli apparecchi di diffusione sonora ad un livello tale da costituire disturbo per la quiete pubblica; detto divieto si estende anche alle discoteche esistenti sul demanio marittimo;

p) distendere, pulire, tinteggiare o abbandonare materiale da pesca o per altre attività di qualunque genere;

q) effettuare riparazioni o lavori di manutenzione su natanti in genere;

r) spostare, occultare o danneggiare segnali fissi o galleggianti (cartellonistica, boe, gavitelli, ecc.) posti a tutela della pubblica incolumità, della salute e dell'ambiente;

s) alare e varare unità nautiche di qualsiasi genere, ad eccezione dei natanti da diporto trainati a braccia. Per tali unità, sempre nel rispetto dell'ordinanza sulla sicurezza della balneazione emanata dalla competente Capitaneria di Porto, possono essere utilizzati, per il tempo strettamente necessario, le spiagge libere, ovvero altri tratti di arenile eventualmente messi a disposizione dai concessionari.

Art. 4 – Accesso alle spiagge da parte dei cani

L'accesso alle spiagge ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito ai sensi dell'art. 19 della legge Regione Toscana n. 59 del 20/10/2009.

Come disciplinato dall'ordinanza del Ministero della Salute del 6 agosto 2013 e successive proroghe, il proprietario di un cane e chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà, è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall'animale stesso. Ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane devono adottare le seguenti misure:

a) utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle spiagge;

b) portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti;

c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;

d) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato.

È fatto obbligo a chiunque conduca il cane sugli arenili raccogliergli le feci e avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse.

Art. 5 – Accesso alle spiagge da parte dei cavalli

E' vietato l'accesso ed il transito dei cavalli sul tratto di spiaggia compreso tra la Fossa dell'Abate e

il Lungomolo del Greco.

Sulla spiaggia libera della “Lecciona” l’accesso e il transito dei cavalli possono avvenire solamente dai percorsi indicati contrassegnati dalla lettera “C” nella carta allegata al Piano di gestione vigente dell’Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli. Le cavalcature, anche a briglia, devono utilizzare solo gli appositi percorsi segnalati; sono comunque vietate le andature veloci, e tutte quelle che possano rimuovere lo strato superficiale di piste e sentieri, nonché il cavalcare sugli arenili, esclusa la battigia del mare, fatti salvi i provvedimenti delle Autorità competenti.

È altresì possibile accedere alla battigia dall’esterno del Parco a nord.

In ogni caso è necessario il nulla osta dell’Ente Parco e una previa comunicazione all’Ufficio Demanio Marittimo contenente le indicazioni sulle modalità e gli orari dell’accesso.

Sulla spiaggia prospiciente gli stabilimenti balneari in area Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli l’accesso con cavalli è consentito previa comunicazione all’Ufficio Demanio Marittimo contenente le indicazioni sulle modalità e gli orari dell’accesso. In ogni caso è necessario rivolgersi all’Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli ai fini dell’acquisizione dell’eventuale nulla osta di competenza.

In entrambe le fattispecie sopra menzionate, dovrà essere esibita la comunicazione con la relativa ricevuta di invio all’Amministrazione Comunale in occasione di eventuali verifiche e/o controlli.

In ogni caso le cavalcature sono consentite dalle ore 6.00 alle ore 18.00, nel rispetto delle condizioni di igiene, pulizia e senza che sia modificato lo stato dei luoghi e di eventuali altre prescrizioni richieste dagli enti competenti.

Inoltre, in ogni caso, il transito dovrà mantenersi entro la fascia dei cinque metri dalla battigia e sarà obbligo dei proprietari dei cavalli rispettare le norme del Piano del Parco e del Piano di Gestione Tenuta Borbone e Macchia Lucchese per le aree di competenza del Parco Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli.

Art. 6 – Obblighi di ordine e pulizia

Nel periodo indicato al precedente art. 1, i concessionari degli stabilimenti balneari devono assicurare la costante pulizia e l’ordine dell’arenile garantendone la fruibilità.

Le operazioni di pulizia devono essere previamente autorizzate dall’Ufficio Demanio Marittimo se effettuate con mezzi meccanici previo ottenimento di tutte le autorizzazioni/nulla osta previsti dalla normativa vigente.

E’ vietato gettare in mare il materiale raccolto a seguito delle operazioni di pulizia, compreso il cosiddetto “lavarone” od altre sostanze similari.

I rifiuti raccolti a seguito delle operazioni di pulizia devono essere trattati e smaltiti secondo la vigente normativa ambientale.

Art. 7 – Barriere antisabbia

Durante il periodo di cui all’art. 1, i concessionari sono tenuti, previo ottenimento di tutte le autorizzazioni/nulla osta previsti dalla normativa vigente, a delimitare il fronte a mare degli arenili in concessione, con apposite e decorose chiusure, di altezza non superiore a m. 1,60, in maniera tale da impedire l’afflusso della sabbia al di fuori dell’area in concessione e consentire, altresì, la vista del mare.

Per gli stabilimenti ubicati nell’area disciplinata dal Piano Attuativo degli Arenili, dovranno essere rispettate anche le prescrizioni di cui all’art. 8.2. ed all’art.11.3 della Disciplina di Piano.

Per gli stabilimenti balneari ubicati nell’area disciplinata anche dal Piano di Gestione dell’Ente Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli, tali barriere sono ammesse purché siano temporanee, previa

comunicazione all'Ente Parco. E' comunque preferibile la profilazione con dune e vegetazione autoctona.

Deve, comunque, essere sempre consentito l'accesso dei pedoni alla spiaggia, sulla base di quanto disposto con l'ordinanza annuale che disciplina i passi/varchi al mare.

Art. 8 – Barriere antintrusione

Durante il periodo di cui all'art. 1, i concessionari hanno facoltà, previo ottenimento di tutte le autorizzazioni nulla osta previsti dalla normativa vigente, di predisporre apposite pannellature amovibili a protezione delle strutture dello stabilimento balneare dagli agenti atmosferici.

Per gli stabilimenti balneari ubicati nell'area disciplinata anche dal Piano di Gestione dell'Ente Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli, tali barriere sono ammesse purché siano temporanee, previa comunicazione all'Ente Parco. E' comunque preferibile la profilazione con dune e vegetazione autoctona.

Deve, comunque, essere sempre consentito l'accesso dei pedoni alla spiaggia, sulla base di quanto disposto con l'ordinanza annuale che disciplina i passi al mare.

Art. 9 – Terrapieni in sabbia

Nel caso sia ritenuto necessario, per impedire infiltrazioni di acqua marina all'interno degli stabilimenti balneari a seguito di mareggiate, è consentita la realizzazione di terrapieni in sabbia, di altezza non superiore a m 1,50, fronteggianti il lato mare degli stabilimenti balneari.

Nel caso di conclamati eventi atmosferici di portata straordinaria è consentita la realizzazione di terrapieni in sabbia di altezza superiore.

La realizzazione dei terrapieni in sabbia deve essere preceduta da idonea comunicazione all'Ufficio Demanio Marittimo con piena assunzione di ogni responsabilità per danni a persone e/o cose dovessero verificarsi a causa della realizzazione di tale opera temporanea.

Per gli stabilimenti balneari ubicati nell'area disciplinata anche dal Piano di Gestione dell'Ente Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli, tali terrapieni sono ammessi in corrispondenza nella zona di recupero degli arenili previa comunicazione all'Ente Parco. E' comunque preferibile la profilazione con dune e vegetazione autoctona.

Deve, comunque, essere sempre consentito l'accesso dei pedoni alla spiaggia, sulla base di quanto disposto con l'ordinanza annuale che disciplina i passi al mare.

*** * ***

- PARTE TERZA - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 1 – Sanzioni

E' fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza.

Per i contravventori della presente ordinanza, salvo che le infrazioni non configurino un diverso e più grave reato ovvero sanzione amministrativa, saranno applicate le seguenti sanzioni:

- art. 1161 Codice Navigazione, "Abusiva occupazione di spazio demaniale ed inosservanza di limiti alla proprietà privata": "Chiunque arbitrariamente occupa uno spazio del demanio marittimo (omissis) è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 516, sempre che il fatto non costituisca un più grave reato. (omissis)";
- art. 1164 Codice Navigazione, "Inosservanza di norme sui beni pubblici": "Chiunque non osserva

una disposizione di legge o regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorità competente relativamente all'uso del demanio marittimo (omissis) è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.032 a euro 3.098. (omissis)".

Art. 2 – Disposizioni finali

La presente ordinanza, emanata tenendo conto delle disposizioni sulla sicurezza balneare stabilite con ordinanza dalla Capitaneria di Porto di Viareggio, deve essere esposta a cura dei concessionari in luogo visibile dagli utenti, per tutta la durata della stagione balneare.

La presente è inviata a tutte le forze di polizia ed alle Pubbliche Amministrazioni interessate, per conoscenza e seguito di competenza.

Il presente provvedimento amministrativo sostituisce le precedenti ordinanze n° 2 del 17/01/2019, la n° 5 del 22/09/2020 e la n° 88 del 04/05/2026.

Produttive e Beni Demaniali e Patrimoniali

IL DIRIGENTE
Settore 6 - Attività

DrFabiano Tazioli

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Viareggio. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

FABIANO TAZIOLI in data 07/05/2026